



# **SUPERBONUS - PROROGA UNIFAMILIARI\_COMMISSIONE DI MONITORAGGIO DEL CSLPP: CRITERI E MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DEL 30%**

*Posted on 7 Settembre 2022*



---

Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

E' noto che l'art. 119, comma 8-bis del D.L. 34/2020, modificato dall'art. 14 del D.L. 50/2022 (cd. *Decreto aiuti*) convertito con legge n.91 del 16 luglio 2022, ha previsto per il **Superbonus 110%**, nel caso di **interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi dall'esterno**, realizzati dai **soggetti beneficiari** di cui all'**art.119, comma 9, lettera b) del D.L. 34/2020**, una **proroga al 31 dicembre 2022**, subordinata **alla condizione** che, alla data del **30 settembre 2022**, siano stati effettuati lavori per **almeno il 30% dell'intervento complessivo**.

Si ricorda, altresì, che lo stesso art.119, comma 8-bis ha disposto che nel calcolo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal Superbonus.

Con la presente si comunica che, per il rispetto del requisito del 30% dei lavori effettuati (parametrati sulle spese sostenute) entro fine mese, la **Commissione di monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici** ha fornito ieri un **importante chiarimento**, rispondendo ad un quesito presentato dalla Rete Professioni Tecniche, **per conoscere in dettaglio le modalità di dimostrazione del raggiungimento del suddetto limite**.

In primo luogo, la Commissione, nel richiamare la disposizione normativa sopra riportata e i contenuti della [Risposta dell'Agenzia delle Entrate n.791/2021](#), conferma che "si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione" salvaguardando la facoltà di computare nel 30% anche i lavori non agevolati da bonus edilizi.

Per quanto riguarda **la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30%**, la Commissione chiarisce che "il direttore dei lavori dovrà redigere un'apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato di Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un'eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale."

In ordine alle **tempistiche e alle indicazioni operative connesse alla suddetta dichiarazione**, la Commissione, inoltre, raccomanda il direttore dei lavori:

- di effettuare "la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie";
- di trasmettere "la dichiarazione medesima, con i relativi allegati" tempestivamente via PEC o raccomandata al Committente e all'Impresa.

In allegato:

- [Parere Comm. Consultiva CSLPP\\_RPT](#)

